

Sentenza n. 8138/2019 pubbl. il 12/09/2019
RG n. 28666/2016

N. 28666/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------------|------------------|
| dott. Elena Riva Crugnola | Presidente |
| dott. Guido Vannicelli | Giudice |
| dott. Maria Antonietta Ricci | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28666/2016 R.G. promossa da:

MARINA STELLA BATOLO (C.F. BTLMNS58E50F158I),
MARIA FRANCESCA BATOLO (C.F. BTLMFR56R44F158E),
ROCCO VINCENZO DE LIBERTO (C.F. DLBRCV54T27H519X),
FRANCESCO PULEJO (C.F. PLJFNC53B02F158I),
AUTOTRASPORTI POZZALLO S.R.L. (C.F. 00674500889),

tutti con il patrocinio dell'avv. ANDREA PALAZZOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 6 00196 ROMA presso il difensore avv. ANDREA PALAZZOLO

PARTE ATTRICE

contro

IGV RESORT S.R.L. (C.F. 07762510159), con il patrocinio dell'avv. MARIO MAIENZA, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 8/A 20122 MILANO presso il difensore avv. MARIO MAIENZA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori Marina Stella BATOLO, Maria Francesca BATOLO, Rocco Vincenzo DE LIBERTO, Francesco PULEJO, AUTOTRASPORTI POZZALLO S.R.L.

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare invalida la deliberazione assembleare di approvazione del progetto di bilancio assunta in data 15.02.2016 siccome nulla e/o annullabile e comunque inefficace per le causali dispiagate in narrativa, con ogni correlato obbligo della convenuta e con ogni conseguente effetto. In subordine

pagina 1 di 8

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f8b391e4e9ca50c8432f0e0c52664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d993a832c0469781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf



Sentenza n. 8138/2019 pubbl. il 12/09/2019
RG n. 28666/2016

voglia condannare la società convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'odierna attrice, nella misura che verrà provata in corso di giudizio, anche in via di equità. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.

Per la convenuta IGV RESORT S.R.L.

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare,

- disporre, occorrendo, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino all'esito del giudizio già in essere *inter partes*, radicato dinanzi al Tribunale di Milano e rubricato al numero RG 65808/14 per le ragioni di cui in atti;
nel merito

- rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti;

in via istruttoria

- la IGV Resort chiede ammettersi il seguente capitolo di prova per testi:

1) Vero che presso la sede della IGV Resort, in Milano, Via della Moscova n. 36, nei 15 giorni precedenti l'assemblea per l'approvazione del bilancio della società dell'anno 2015, tenutasi il 15 febbraio 2015, erano depositati, oltre al bilancio della società da approvare, anche il bilancio della controllata Sampieri Srl dell'anno 2014 e quello della società Sampieri Srl dell'anno 2015 approvato in data 12 febbraio 2016.

Si indica come teste la dott.ssa Liliana Capanni, Direttore Amministrativo di I Grandi Viaggi S.p.A., domiciliata presso la sede della IGV in Milano, Via della Moscova n. 36.

in ogni caso

- condannare gli attori tutti a rifondere alla convenuta le spese di giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Marina Stella BATOLO, Maria Francesca BATOLO, Rocco Vincenzo DE LIBERTO, Francesco PULEJO, AUTOTRASPORTI POZZALLO S.R.L.,

- quali soci di minoranza di IGV RESORT s.r.l.,
 - o società controllata da Grandi Viaggi s.p.a. che a sua volta detiene la partecipazione di maggioranza in Sampieri s.r.l., proprietaria di un villaggio turistico in Sicilia (Scidi - Baia San Pieri),

hanno impugnato la deliberazione assembleare adottata in data 15 febbraio 2016, con il loro voto contrario, nella parte in cui viene approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2015, deducendo:

1) che il bilancio impugnato non darebbe una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, ove sottostima gli effetti della potenziale soccombenza della società nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano, iscritto al n. 65808/14 RG,

- giudizio promosso dagli attori per ottenere la condanna della società all'adempimento dell'obbligazione assunta nei loro confronti circa l'acquisto delle quote dai medesimi detenute nella controllata Sampieri s.r.l., con condanna al pagamento di 1.225.800 euro, sull'assunto che il bilancio avrebbe dovuto prevedere un accantonamento a fondo rischi, di una somma almeno pari alla differenza fra il valore riconosciuto in bilancio a tali partecipazioni e il loro prezzo d'acquisto all'esito della condanna;

pagina 2 di 8

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f8b391e4e9aa50c8432f0e0f52664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 486717148739fd9993a63203466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caf



Sentenza n. 8138/2019 pubbl. il 12/09/2019
RG n. 28666/2016

2) la mancata allegazione dell'ultimo bilancio della società controllata Sampieri s.r.l. in violazione della previsione di cui all'art. 2429, terzo comma, c.c.¹.

La convenuta IGV RESORT s.r.l., costituitasi in giudizio il giorno antecedente alla prima udienza, ha contrastato le ragioni dell'impugnazione evidenziando:

➤ **quanto al primo motivo di impugnazione:**

- la singolarità dell'iniziativa di controparte, che dopo aver promosso ben due giudizi nei confronti di IGV e determinato la svalutazione della quota detenuta in Sampieri, lamenta ora la mancata appostazione di fondo rischi di lite, facendo riferimento:
 - alla causa intrapresa dagli attori presso il Tribunale delle Imprese di Catania, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di riduzione e successivo aumento del capitale sociale di Sampieri s.r.l., che avrebbe avuto come unico obiettivo quello di ridurre il valore delle loro quote in Sampieri e ostacolare la relativa vendita da parte degli odierni attori ad IGV RESORT, causa definita con rigetto integrale della domanda con sentenza del 19 ottobre 2016;
 - alla causa promossa avanti al Tribunale di Milano RG. 65808/14, affinché fosse accertato l'inadempimento da parte di IGV RESORT all'obbligo di acquisto delle residue loro quote di Sampieri, in conseguenza dell'esercizio del diritto d'opzione;
- la carenza dei presupposti per l'appostazione di un fondo rischi, non potendosi considerare certe o probabili le passività derivanti dall'esito negativo della causa di Milano;
- l'evidente sussistenza di ragioni di connessione fra la presente causa e quella presupposta sempre pendente avanti alla sezione specializzata imprese di Milano - RG n. 65808/14, tali da giustificare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio;

➤ **quanto al secondo motivo di impugnazione**

- il rispetto del disposto dell'art. 2429 c.c., affermando di aver depositato presso la sede della società – al momento della convocazione dell'assemblea IGV del 15 febbraio 2016 – una copia dell'ultimo bilancio approvato della controllata Sampieri, ovvero il bilancio relativo all'esercizio 2014, dal momento che il bilancio 2015 era in corso di approvazione.

¹ "Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione".



Sentenza n. 8138/2019 pubbl. il 12/09/2019
RG n. 28666/2016

Nelle memorie intermedie la convenuta IGV RESORT ha precisato che nella nota integrativa al bilancio IGV approvato con la deliberazione impugnata erano riportati i dati contabili del bilancio Sampieri 2015.

In comparsa conclusionale la difesa degli attori ha dato conto della pubblicazione in data 10 agosto 2018 della **sentenza n. 8660/2018 del Tribunale di Milano**, di parziale accoglimento della domanda e di condanna di IGV al pagamento dell'importo di euro 1.013.400,00 a titolo di controvalore per l'acquisto della residua quota rimasta in capo ai ricorrenti dopo la riduzione del capitale e sociale.

La difesa della convenuta, in comparsa conclusionale,

- **ha eccepito l'improcedibilità dell'azione** per violazione del disposto dell'art. 2434 bis c.c., in quanto gli attori non hanno impugnato il bilancio relativo all'esercizio successivo, chiuso al 31 ottobre 2016, rilevando la sopravvenuta carenza d'interesse in capo agli stessi ad ottenere la declaratoria di invalidità/nullità della delibera impugnata;

- rispetto alla pubblicazione della sentenza n. 8660/2018, la società ha ribadito che *"al di là delle cifre, la sentenza riguarda la compravendita di quote, sicché l'esborso da parte della società ha comunque quale contropartita patrimoniale l'acquisizione del pacchetto societario dei convenuti"*, confermando l'insussistenza di rischi tali da giustificare annotazioni a bilancio.

La causa è stata rimessa alla decisione del collegio, previo rigetto delle richieste istruttorie e avanzate dalla convenuta, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.

All'esito del contraddittorio ritiene il Tribunale che la domanda proposta dagli attori sia fondata e meriti accoglimenti nei limiti di cui infra.

- 1) **In via preliminare** va affrontata la questione posta per la prima volta dalla convenuta in comparsa conclusionale e relativa all'asserita **violazione del principio di cui all'art. 2434 bis c.c.**, norma applicabile alle s.r.l. *ex art. 2479 ter*, ultimo comma, c.c. che pone significativi limiti legali all'impugnativa dei bilanci ove al primo comma recita:

"Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo".

Si tratta di una disciplina speciale, inizialmente introdotta per le società sottoposte a revisione contabile obbligatoria poi estesa a tutte le s.p.a. e s.r.l. con la riforma del 2003, con lo scopo di dare certezza e stabilità alla delibera di approvazione di bilancio, per porre al riparo la società da impugnazioni strumentali o volte a riaprire discussioni su situazioni esaurite, ed evitare che la funzione giurisdizionale, con i relativi tempi e costi, non sia esercitata su questioni che non hanno rilevanza ed effetti nell'attualità dei rapporti giuridici.

pagina 4 di 8

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f8b391e4e9aa50c8432f0e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 486717148739fd9993a632003466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff



Sentenza n. 8138/2019 pubbl. il 12/09/2019
RG n. 28666/2016

Come già ben chiarito da questo Tribunale “la norma risulta altresì finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione data dallo stesso legislatore letta alla luce del principio di continuità dei bilanci – una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione della situazione economico patrimoniale della società data con il bilancio precedente ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative ed organizzative, e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell’informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all’ultimo bilancio approvato” (così Tribunale di Milano, 5 novembre 2016, nel procedimento n. 53952/2011, reperibile in www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Il difetto di interesse ad agire emerge però nel caso di impugnativa proposta **dopo** l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo, ma nel caso di specie così non è stato, in quanto la deliberazione impugnata è del 15 febbraio 2016 e i soci di minoranza hanno provveduto a notificare alla società l’atto di citazione l’11 maggio 2016, quando ancora non era stato approvato il bilancio successivo.

Il fatto poi che questo non sia stato impugnato, non determina alcuna carenza di interesse sopravvenuta, essendo tale fattispecie del tutto diversa da quella presa in considerazione dalla norma in esame.

Diversamente ragionando si giungerebbe a imporre irragionevolmente ai soci che hanno proposto un’impugnazione l’onere di impugnare anche tutti i bilanci successivi, sui quali l’irregolarità denunciate si ripercuotono, pena la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Tale onere non è previsto dalla legge e di fatto non si coordina con il sistema ed in particolare:

- con il terzo comma dell’art. 2434 bis c.c. a mente del quale “*il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa*”,
- e con il settimo comma dell’art. 2377 c.c. che prevede l’obbligo per gli amministratori, dopo la pronuncia di annullamento di una delibera, di “*prendere tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità*”,

cosicché una volta dichiarata l’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, sia di redigere un nuovo bilancio per quell’esercizio coerentemente a quanto deciso in sede giudiziale, e sottoporlo nuovamente all’approvazione dei soci, sia di provvedere alla correzione di tutti i bilanci successivi, nella misura in cui le rettifiche effettuate sul primo bilancio producano riflessi nei bilanci successivi, nel rispetto del principio di continuità dei bilanci, sempre che nel frattempo la situazione della società non sia radicalmente mutata sì da non essere più influenzata dalle invalidità accertate (in questo senso Tribunale di Roma 23 gennaio 2017; Tribunale di Torino 26 ottobre 2017).

Come accennato sopra la deliberazione dei soci di IGV RESORT del 15 febbraio 2016 di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 ottobre 2015, è stata impugnata con atto di citazione notificato l’11 maggio 2016. Il bilancio successivo, relativo all’esercizio chiuso al 31 ottobre 2016 è



stato approvato nel corso del 2017 e dunque gli attori non sono incorsi in alcuna decadenza, né è venuto meno il loro interesse ad ottenere il provvedimento richiesto.

L'eccezione è infondata e va rigettata.

2) **Passando ora al merito**, il Tribunale reputa fondata la doglianza relativa alla mancata appostazione di un fondo rischi correlato alla causa RG 65808/2014, dovendosi tener conto:

- **da un lato** della valutazione *ex ante* cui erano tenuti gli amministratori al fine di dare una completa e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale della società, con riferimento alla voce che costituisce la principale posta attiva dello stato patrimoniale, ovvero la partecipazione detenuta in Sampieri, dunque senza necessità di tener conto ai fini della presente decisione della sentenza di questo Tribunale nella causa RG 65 808/2014;

- **dall'altro** della circostanza, assai significativa, che gli stessi amministratori avevano **ritenuto di dover svalutare** la partecipazione in Sampieri, avendo indicato nel bilancio 2015 in euro 7.423.956 il valore della partecipazione detenuta, pari al 65% del capitale sociale della controllata, a fronte dell'originaria iscrizione per euro 9.843.406.

Sicché, anche volendo considerare corrette le valutazioni svolte dagli amministratori in nota integrativa con riguardo al contenzioso in essere e sull'esito probabile (che si riportano in nota²), e a

² La nota integrativa alle pagine 22 e 23, riporta infatti testualmente: *Con atto di citazione notificato nel mese di ottobre 2014, alcuni soci di minoranza della Sampieri con atto di giudizio convenivano in giudizio la IGV Resort per chiederne la condanna all'adempimento dell'obbligazione assunta nei propri confronti per l'acquisto delle quote dai medesimi detenuti in Sampieri, con condanna della medesima al pagamento di € 1.225.800= oltre spese. Tali opzioni erano state riconosciute ad ottobre 2011 ad alcuni soci di Sampieri, con possibilità di esercitare tale opzione da gennaio 2013 a marzo 2013, in seguito prolungato a marzo 2014. Tuttavia nello scorso esercizio l'attività della Sampieri è stata negativamente condizionata dalla straordinaria chiusura del villaggio. Pertanto la IGV Resort ha deciso di sciogliersi da qualsiasi vincolo contrattuale inerente l'acquisto delle quote, ritenendosi pienamente legittimata a farne valere la risoluzione ai sensi dell'art. 1467, c.c. per eccessiva onerosità. La prima udienza è stata fissata in atti per il 25 febbraio 2015 ed è stata oggetto di differimento al 14 luglio 2015. La IGV Resort si è costituita ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e di accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c. l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a proprio carico nell'ambito dell'Opzione concessa agli attori e, per l'effetto, dichiarare, a seconda dell'accertato momento di efficacia dell'esercizio dell'Opzione, o la riduzione dell'impegno connesso alla concessione dell'Opzione, o la risoluzione dell'accordo di compravendita eventualmente intercorso con la convenuta. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, la IGV Resort ha chiesto di ridurre il controvalore della quota oggetto della compravendita tra gli attori e la convenuta a quello risultante in ragione degli interventi sul capitale della Sampieri ovvero secondo equità. All'udienza del 14 luglio 2015 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., rispettivamente al 30 settembre, 30 ottobre e 19 novembre 2015, rinviando la causa all'udienza del 12 gennaio 2016 per la discussione sulla rilevanza e sull'ammissibilità delle istanze istruttorie. All'udienza che si è tenuta il 12 gennaio u.s. nell'ambito del giudizio promosso dai sigg.ri Batolo, Pulejo e Deliberto nei confronti della IGV Resort, il Giudice, stante l'assenza di istanze istruttorie da parte degli attori e della convenuta, alla luce del tenore documentale della causa, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 21 marzo 2017 (la prima data disponibile in agenda). Salvo imprevisti (rinvii o anche anticipazioni) a quella data la causa verrà trattata in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.*

Con riferimento a questa posizione, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro costituito dalla passività derivante dalla suddetta citazione deve essere valutato tenuto conto preliminarmente del fatto che l'iniziativa avversaria concretizza un'azione di adempimento, sicché nel denegato caso di soccombenza l'esborso avrebbe comunque quale contropartita patrimoniale l'acquisizione del pacchetto societario in questione. Ciò posto, si evidenzia che la discussione verte su una problematica di stretto diritto, riguardante l'applicabilità della fattispecie risolutiva ex art. 1467 cod. civ., in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, all'ipotesi di un'opzione di



Sentenza n. 8138/2019 pubbl. il 12/09/2019
RG n. 28666/2016

prescindere da ulteriori considerazioni sul grado di prudenza adottato, emerge con evidenza un'incongruità interna, poiché nell'affermare che *"nel denegato caso di soccombenza l'esborso avrebbe comunque quale contropartita patrimoniale l'acquisizione del pacchetto societario in questione"*, non viene considerato che comunque per la società in caso di soccombenza si verificherebbe un'incidenza negativa, conseguente alla svalutazione della partecipazione in Sampieri che gli stessi amministratori hanno ritenuto di confermare nel medesimo bilancio, tanto che essi confermano che la "contropartita patrimoniale" all'ingente esborso sarebbe consistita nell'acquisizione di quote che, tuttavia, non hanno più l'originario valore.

Il rischio di lite almeno sotto questo profilo poteva dunque considerarsi certo, in considerazione del dato pacifico della perdita di valore delle quote di Sampieri rispetto al momento dell'esercizio dell'opzione, per cui sulla base di un giudizio *ex ante*, consequenziale alle valutazioni già svolte dagli stessi amministratori, andava appostato in bilanci un adeguato fondo rischi.

La doglianza degli attori è dunque corretta, laddove denuncia la nullità del bilancio per violazione dei principi di chiarezza, precisione, correttezza e prudenza, attesa l'intrinseca incoerenza e irragionevolezza delle informazioni date con la nota informativa, rispetto alle poste indicate nello stato patrimoniale.

In accoglimento dell'impugnazione la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di IGV RESORT s.r.l. va dunque dichiarata nulla.

3) La declaratoria di nullità del bilancio conseguente all'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina il conseguente assorbimento della seconda doglianza avente rilevanza meramente formale in quanto basata sul mancato deposito di un bilancio presso la sede della società, dovendo gli amministratori necessariamente procedere alle rettifiche conseguenti alla pronuncia di nullità e quindi alla sottoposizione del nuovo bilancio e di quelli conseguenti ai soci per l'approvazione, nel rispetto della procedura indicata dall'art. 2429 c.c..

4) Le spese di lite vengono poste a carico della società soccombente e sono liquidate come in dispositivo sulla base della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 28666/2016 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione di sattesa o assorbita, così dispone:

acquisto non ancora esercitata. L'esito del giudizio dipenderà quindi dall'interpretazione di questo specifico profilo, fermo restando che la tesi in diritto da noi propugnata appare conforme alla normativa di riferimento da cui si può trarre la disciplina della suddetta fattispecie.

pagina 7 di 8

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f86391e4e9aa50c8432f0e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4867171487391d9993a83203468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caf



Sentenza n. 8138/2019 pubbl. il 12/09/2019
RG n. 28666/2016

- dichiara la nullità della delibera adottate dall'assemblea dei soci di IGV RESORT s.r.l. in data 15 febbraio 2016, recante l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 ottobre 2015, nei limiti di quanto esposto in parte motiva;

- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.063,00 per contributo unificato e bollo, euro 10.000 per compensi, oltre 15% spese generali da calcolare sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2018

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

La Presidente
Elena Riva Crugnola

pagina 8 di 8

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f8b391e4e9aa50a84320e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 486717148739fd9999a63203466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 3 Serial#: 76caff

